

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2136

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LION, FUNDARÒ, CAMILLO PIAZZA, PELLEGRINO

Istituzione dell'Agenzia per l'utilizzo
delle risorse idriche in agricoltura

Presentata il 17 gennaio 2007

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, il 14 novembre 2006, nel rispondere presso la XIII Commissione Agricoltura della Camera dei deputati ad un atto di sindacato ispettivo concernente la progettazione e la realizzazione delle infrastrutture irrigue per l'agricoltura nelle regioni meridionali, ha riferito come sia innegabile che nella ripartizione dei fondi statali per infrastrutture irrigue di rilevanza nazionale per l'anno 2006, a causa dell'assoluta carenza di progetti « esecutivi » afferenti opere di irrigazione da ubicare nei territori delle regioni meridionali ed insulari [quelle, cioè, che nella ripartizione delle competenze attualmente esistenti presso le strutture del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali fanno capo al commissario *ad acta* per le attività della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno (Agensud)], l'intero stanziamento di circa 550 milioni di

euro è stato assegnato alle aree centro-settentrionali del Paese.

Tale situazione di mancanza di un « parco progetti », già emersa negli anni precedenti e più volte segnalata alle competenti regioni e ai consorzi di bonifica interessati dal commissario *ad acta*, è in gran parte da ascrivere alla situazione strutturale del sistema gestionale dell'irrigazione che, nelle regioni anzidette, versa da tempo in uno stato di difficoltà finanziaria e di incertezza, anche dovuto alle frequenti variazioni di indirizzi regionali nei confronti degli organismi allo scopo preposti.

Preso atto, pertanto, della necessità evidente di un più lungo periodo di tempo per lo sviluppo di idonee capacità programmatiche-progettuali da parte dei sistemi regionali e consortili meridionali, occorre evitare un flusso di risorse unidirezionale verso aree e sistemi più attrezzati, ritenendosi doveroso prevedere che lo

Stato si preoccupi che possano presentarsi proposte che perseguano, nel contempo, gli obiettivi di ottimizzazione degli investimenti e di tempestività di realizzazione delle opere finanziate (per non parlare, poi, delle problematiche che si aprono nei confronti della politica comunitaria di sostegno alle aree in ritardo di sviluppo!).

Così posto il problema, non può non condividersi l'opportunità di offrire un « adeguato » supporto agli enti irrigui del Mezzogiorno, attraverso un ruolo più incisivo degli uffici ministeriali a ciò deputati.

La necessità di pervenire alla trasformazione della gestione commissariale dell'ex Agensud in una struttura che conservi, anzi ne esalti, l'elevato profilo tecnico e la snellezza operativa, e che possa con incisività ed efficacia affrontare e risolvere le problematiche del settore irriguo nelle aree sottoutilizzate del Paese, trova una soluzione appropriata nell'istituzione, prevista dalla presente proposta di legge, di un'Agenzia tecnica per l'irrigazione soggetta ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, che subentri al commissario *ad acta* (figura istituita con legge sia per la definizione delle pregresse attività dell'ex Agensud sia per l'attuazione di programmi di nuovi interventi). Da un tale approccio ne deriverebbero i seguenti vantaggi:

1) continuità procedurale, operativa e gestionale della materia, evitando « traumatici » trasferimenti alla gestione ordinaria del Ministero;

2) conoscenza territoriale e competenza tecnica derivante dall'esperienza maturata negli ultimi decenni nel settore;

3) possibilità di semplificare ulteriormente l'*iter* approvativo con un unico parere tecnico rilasciato dalla stessa Agenzia;

4) individuazione preliminare, d'intesa con le rispettive regioni, delle priorità oggetto di futuri finanziamenti;

5) esercizio dei poteri sostitutivi nei casi di grave inadempienza, al fine di salvaguardare i finanziamenti assentiti;

6) autofinanziamento della struttura.

Tale ultimo aspetto costituisce ulteriore stimolo all'efficace azione della struttura che trae il proprio sostentamento proprio dall'effettiva e tempestiva realizzazione degli interventi.

Tale proposta può risultare certamente gradita alle regioni, come alcuni assessorati competenti per l'agricoltura particolarmente attenti alle questioni enunciate hanno di fatto manifestato, intravedendo in una struttura snella dalle elevate caratteristiche tecniche un utile interlocutore capace di sviluppare un'azione congiunta e condivisa.

Con riferimento alle ipotesi della soppressione della figura straordinaria del commissario *ad acta* per le attività dell'ex Agensud e dell'eventuale passaggio alle strutture ordinarie da effettuare nell'ambito del disegno di riordino del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, si prospetta una possibile soluzione con realistici tempi e modalità attuative che consente il raggiungimento dell'obiettivo senza penalizzazioni per l'operatività della struttura che, per le diverse e delicate attività in corso, potrebbero avere ripercussioni onerose per i soggetti interessati e per il bilancio pubblico.

Per chiarezza occorre brevemente richiamare le attuali competenze attribuite per legge al commissario *ad acta*: con la soppressione dell'Agensud, dapprima le competenze in materia di acqua irrigua (decreto legislativo n. 96 del 1993) e poi quelle dei progetti promozionali in agricoltura (decreto-legge n. 32 del 1995 convertito dalla legge n. 104 del 1995) sono trasitate all'allora Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Dopo un'iniziale gestione di tali attività da parte della Direzione generale del Ministero, al fine di assicurare la ripresa delle attività in essere, è stata introdotta con il citato decreto-legge n. 32 del 1995 la figura del commissario *ad acta* per la gestione di tutte le attività attribuite al Ministero già di competenza dell'ex Agensud (iniziative pregresse).

Con successive normative sono state attribuite allo stesso commissario *ad acta* ulteriori competenze in materia di infra-

strutture irrigue di rilevanza nazionale nelle aree sottoutilizzate (decreto-legge n. 244 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 341 del 1995), di forestazione nella regione Campania e valorizzazione dei prodotti agricoli tipici meridionali (legge n. 266 del 1997, decreto-legge n. 180 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 267 del 1988, e delibera CIPE n. 132/99 del 6 agosto 1999, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 29 ottobre 1999) e, in ultimo, gli interventi in relazione a situazioni di crisi (decreto-legge n. 182 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 231 del 2005) (nuove iniziative).

Occorre pertanto distinguere le attività della struttura commissariale per le ini-

ziative (pregresse) ereditate dall'intervento straordinario soppresso, dai nuovi compiti, propri ora dell'attuale Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, attribuiti per legge alla stessa struttura commissariale per evidenti motivi di continuità in relazione al livello di conoscenza e di competenza pluriennali sulla materia. Quest'ultima parte dell'attività ha assunto nel tempo un peso preponderante, come dimostrato dalle assegnazioni in termini di risorse finanziarie.

Le attività della struttura commissariale, con riferimento agli impegni assunti e alle rispettive residue erogazioni previste, sono di seguito schematicamente riepilogate:

Iniziative pregresse

	Attività	Dotaz. finanz. originaria (mil. di euro)	Dotaz. finanz. residua (mil. di euro)
A	Progetti irrigui ex Agensud	537	172
B	Progetti promozionali ex Agensud	331	7 (verifiche in corso)

Nuove iniziative (impegni assunti)

	Attività	Dotaz. finanz. originaria (mil. di euro)	Dotaz. finanz. residua (mil. di euro)
C	Interventi irrigui di rilevanza nazionale	1.042	552
D	Valorizzazione prodotti agricoli tipici	261	43
E	Forestazione regione Campania	68	10
F	Interventi situazioni di crisi	78	48

La dotazione finanziaria complessiva per infrastrutture irrigue di rilevanza nazionale attribuita al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è di oltre 1,6 miliardi di euro.

Riguardo a tali attività, per una dotazione finanziaria complessiva di oltre 2.317 milioni di euro, dei quali 800 milioni di euro ancora da erogare, il commissario *ad acta* gestisce sei capitoli di spesa, liquida mediamente ogni anno più di 50 milioni di euro, produce oltre 1.000 atti ed emana circa 350 decreti commissariali.

In conclusione, la proposta di istituire l'Agenzia per l'utilizzo delle risorse idriche in agricoltura trae origine fondamentalmente da tre ragioni principali:

1) la necessità di non ripetere l'esperienza vissuta a suo tempo con la chiusura degli organismi dell'intervento straordinario, che provocò l'effetto di un blocco, per lungo tempo, degli investimenti, e finanche delle opere in corso di esecuzione, essendo i moduli procedurali di quegli organismi nettamente diversi da quelli delle strutture ordinarie e tenuto conto della grande mole di interventi in essere. In altri termini, si tratta di prevedere un adeguato periodo di « *phasing out* », ovvero di sostegno provvisorio, durante il quale il commissario *ad acta* potrebbe continuare ad operare contestualmente all'avvio del nuovo assetto nel quale, data l'autonomia dell'Agenzia, proseguirebbero a trovare applicazione criteri operativi più snelli ed efficaci rispetto a quelli vigenti nelle ordinarie strutture ministeriali;

2) il « bisogno », fortemente avvertito nelle regioni meridionali ed insulari, di riferimento « tecnico » di tipo programmatico e pianificatorio come propria interfaccia, oltre che di particolare agilità operativa una volta che le opere sono in corso di esecuzione, constatato che ancora oggi permane un notevole divario nel livello di efficienza tra le strutture pubbliche (enti concessionari: in genere consorzi di bonifica o enti irrigui) coinvolte nei processi di realizzazione di infrastrutture irrigue in tali regioni rispetto a quelle delle regioni centro-

settentrionali: ne è, purtroppo, prova il fatto che la ripartizione dei fondi assegnati con la legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006) per l'intero territorio nazionale ha visto un'assegnazione nulla per le regioni meridionali, per carenza di progetti di livello esecutivo, e ciò nonostante i continui e pressanti segnali da lungo tempo inviati dagli uffici commissariali e dalle stesse autorità politiche centrali in merito alla necessità di costituzione di un qualificato « parco progetti ». Appare allora indispensabile un'azione di maggiore incisività su tale problematica, azione che non può che operarsi tramite assistenza e affiancamento tecnico alle strutture di quelle regioni, difficilmente realizzabile da parte di ordinari uffici ministeriali;

3) l'esigenza di elevare il rapporto tra benefici e costi degli investimenti irrigui nelle regioni di cui trattasi, necessariamente di carattere pluriennale, che può soddisfarsi soltanto mediante un'accurata pianificazione e valutazione delle opere proposte dai consorzi di bonifica ed irrigazione (coincidenti, come detto, con i soggetti attuatori delle stesse, sin dai tempi dell'intervento straordinario), le cui condizioni organizzative non sono tali da consentire loro di svolgere appieno la funzione programmatoria; ne discende un ruolo indispensabile di « organizzazione e studio » che si ponga l'obiettivo di pervenire a un piano-programma — condiviso con le regioni — che permetta di evitare per il futuro l'attuale metodologia di assegnazione dei fondi che, in totale assenza di un tale strumento-guida, vede premiare non le proposte più vantaggiose per l'interesse pubblico bensì solo quelle che « hanno i progetti pronti ». La strutturazione di un'agenzia, i cui costi operativi, peraltro ridotti, possono essere coperti sia mediante gli stanziamenti del Comitato interministeriale per la programmazione economica già operanti per funzioni di assistenza tecnica per i soggetti destinatari delle risorse, sia tramite una modesta percentuale delle somme stanziare per le realizzazioni, e quindi senza oneri aggiuntivi per l'erario, corrisponderebbe pienamente alla segnalata esigenza.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Cessazione del commissario ad acta per le attività della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno).

1. Il commissario *ad acta* di cui al comma 5 dell'articolo 19 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni, cessa di operare a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

(Istituzione dell'Agenzia per l'utilizzo delle risorse idriche in agricoltura).

1. È istituita, dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia per l'utilizzo delle risorse idriche in agricoltura, di seguito denominata « Agenzia », ente di diritto pubblico non economico. L'Agenzia è sottoposta alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. L'Agenzia, con sede sociale in Roma, è dotata di autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile.

3. L'Agenzia può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al commissario *ad acta* di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito

dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni.

5. Ai fini della presente legge si applicano le disposizioni di cui al comma 6 dall'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.

ART. 3.

(Funzioni dell'Agenzia).

1. L'Agenzia provvede alla gestione dei progetti speciali trasferiti al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi del comma 4 dell'articolo 19 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, nonché dei progetti trasferiti allo stesso Ministero dal commissario liquidatore ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni, svolgendo altresì tutti gli ulteriori compiti e funzioni attribuiti ai sensi della normativa vigente al soppresso commissario *ad acta* di cui all'articolo 1 della presente legge.

2. Oltre che negli ambiti di cui al comma 1, l'Agenzia, limitatamente alle aree territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ha altresì competenza nelle seguenti materie:

a) elaborazione, aggiornamento e attuazione del Piano generale delle infrastrutture irrigue di rilevanza nazionale (PGI), ai sensi dell'articolo 5 della presente legge, compresi gli interventi disposti in attuazione delle disposizioni di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni;

b) formulazione alle amministrazioni dello Stato di pareri obbligatori in materia di infrastrutture irrigue di competenza statale ai fini del rispetto della coerenza programmatica, nonché in materia di schemi idrici di rilevanza nazionale riguardanti le risorse idriche destinate all'irrigazione;

c) espressione di pareri alle regioni, per il coordinamento delle pianificazioni regionali e degli interventi allo scopo programmati ai sensi delle previsioni del PGI;

d) approvazione degli studi di fattibilità e dei progetti delle opere previste nel PGI, secondo le disposizioni e le procedure del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge;

e) esercizio di eventuali poteri sostitutivi nei confronti degli enti destinatari dei finanziamenti, nei casi di grave inadempimento e subordinatamente ad apposita autorizzazione adottata con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le regioni rispettivamente interessate.

3. Gli enti destinatari dei finanziamenti per la realizzazione di infrastrutture irrigue assumono per i relativi interventi il ruolo di stazioni appaltanti e di autorità espropriante, ai sensi, rispettivamente, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nonché del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni.

4. L'approvazione dei progetti da parte dell'Agenzia ai fini del loro successivo finanziamento avviene previa acquisizione del parere della Conferenza tecnica di cui all'articolo 4. Tale parere sostituisce ogni ulteriore adempimento allo scopo richiesto dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. I soggetti legittimati all'ottenimento dei finanziamenti per la realizzazione di infrastrutture irrigue nei territori delle regioni di cui al comma 2 possono richiedere all'Agenzia anticipazioni per il finanziamento delle relative progettazioni, con oneri posti a carico del Fondo rotativo istituito ai sensi del comma 6.

6. Presso l'Agenzia è istituito un Fondo rotativo dotato di un accantonamento iniziale di 10 milioni di euro, derivanti dal trasferimento di un corrispondente importo delle economie di spesa realizzate dal commissario *ad acta* di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni, sulle somme stanziare a valere sul Fondo istituito ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni. Le modalità di alimentazione e di gestione del Fondo rotativo sono fissate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.

7. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore dello statuto dell'Agenzia, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali adotta apposite direttive per la definizione delle attività in corso alla medesima data già facenti capo alla cessata gestione commissariale di cui all'articolo 1.

ART. 4.

(Conferenza tecnica).

1. L'Agenzia è assistita da una Conferenza tecnica composta dal direttore dell'Agenzia, che la presiede, dai responsabili degli uffici tecnici, da un avvocato dello Stato designato dall'Avvocatura generale dello Stato e da tre membri esterni esperti nei settori di attività dell'Agenzia nominati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, su proposta del direttore dell'Agenzia.

2. La Conferenza tecnica ha competenze consultive e, in particolare, esprime pareri sul contenuto tecnico ed economico dei progetti che l'Agenzia approva ai fini del relativo finanziamento.

3. Gli oneri relativi al funzionamento della Conferenza tecnica sono posti a carico del bilancio dell'Agenzia.

ART. 5.

(Piano generale delle infrastrutture irrigue).

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del proprio statuto, l'Agenzia adotta il PGI.

2. Il PGI è adottato sulla base dei seguenti obiettivi e criteri di indirizzo:

a) riesame generale dello stato vigente delle infrastrutture irrigue in essere, in corso di esecuzione o programmate, alla data di adozione del PGI, da amministrazioni centrali e regionali, tenendo conto, in particolare, di quanto già previsto negli specifici accordi di programma quadro stipulati in attuazione delle intese istituzionali di programma intervenute tra Governo e regioni interessate;

b) analisi delle prospettive future in materia di utilizzo delle risorse idriche derivanti: dagli indirizzi della Politica agricola comune; dagli atti di pianificazione delle autorità di bacino di rilievo nazionale, interregionale e regionale; dai processi di assorbimento delle produzioni agricole e zootecniche da parte del mercato interno e dei mercati esteri; da regolamentazioni comunitarie di settore già vigenti o risultanti da proposte normative all'esame delle istituzioni europee. Tali analisi sono svolte anche avvalendosi della collaborazione dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) e dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) nonché, ove ritenuto opportuno, di università, di enti di ricerca e di esperti operanti nel settore. Nelle analisi è data preferenza ai sistemi che prevedono, nell'ambito degli schemi irrigui, la possibilità della produzione idroelettrica;

c) analisi degli atti di pianificazione e programmatici delle regioni riguardanti i settori dell'irrigazione e dell'uso del suolo, nonché degli eventuali piani e programmi già elaborati da parte dei consorzi di bonifica e di irrigazione;

d) individuazione, su scala nazionale, interregionale e regionale, degli interventi infrastrutturali, da convalidare anche mediante una adeguata analisi economica e finanziaria dei costi e dei benefici connessi, per soddisfare le esigenze irrigue, determinati sulla base di precedenti analisi con particolare riguardo al riutilizzo delle acque reflue;

e) predisposizione di un programma temporale degli interventi di cui alla lettera d), articolato per piani triennali ed elenchi annuali di attuazione, con specificazione delle necessarie risorse finanziarie globali, individuando le possibilità di ricorso a differenti fonti, comprese quelle comunitarie e quelle provenienti da soggetti privati;

f) previsione e specificazione delle modalità di aggiornamento del PGI, secondo cadenza triennale, delle attività di monitoraggio dello stesso PGI e della valutazione *ex post* degli interventi;

g) previsione, di intesa con le regioni, di specifici piani di manutenzione delle opere del PGI in conformità agli indirizzi espressi dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE).

3. Lo schema del PGI di cui al comma 1 è trasmesso alla Commissione consultiva istituita ai sensi del comma 4 affinché su di esso sia espresso, entro novanta giorni dalla data di trasmissione, il parere vincolante della stessa Commissione; decorso tale termine, il PGI è adottato anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere della Commissione consultiva scada nei novanta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di centotanta giorni.

4. Entro quindici giorni dalla data di approvazione dello statuto dell'Agenzia è istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la Commissione consultiva della programmazione, con il

compito di esprimere il parere vincolante sullo schema del PGI, composta da:

a) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture, un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, ognuno dei quali designati dai rispettivi Ministri;

b) un rappresentante per ciascuna delle regioni indicate dal comma 2 dell'articolo 3;

c) un rappresentante dell'Associazione nazionale bonifiche, irrigazioni e miglioramenti fondiari.

5. Qualora entro il termine previsto dal comma 4 non risultino insediati tutti i membri, la Commissione consultiva della programmazione può, comunque, espletare la propria attività a condizione che sia insediata almeno la metà dei componenti. I componenti della Commissione durano in carica tre anni.

6. L'Agenzia, entro venti giorni dalla data della relativa adozione, trasmette il PGI al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali il quale, entro quattro mesi dalla data di ricezione, previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, lo inoltra per l'approvazione al CIPE, proponendo altresì l'approvazione del finanziamento per l'attuazione del primo piano triennale di interventi.

7. Le procedure di approvazione previste dal presente articolo si applicano anche per apportare eventuali modifiche al PGI richieste ai sensi del comma 6, nonché per effettuare gli aggiornamenti periodici e le modificazioni che si rendano necessari durante il periodo di esecuzione dello stesso Piano.

8. L'approvazione da parte del CIPE del PGI e del piano triennale di cui al comma 6 comporta l'obbligo di destinare esclusivamente ad interventi previsti nel PGI eventuali risorse finanziarie di provenienza pubblica disposte per finalità irrigue a carattere non localistico.

ART. 6.

(Personale).

1. L'organico complessivo dell'Agenzia, in sede di prima attuazione della presente legge, è stabilito in cinquanta unità, di cui cinque di livello dirigenziale, oltre il direttore.

2. Il regolamento di cui all'articolo 10, comma 3, prevede l'assegnazione delle qualifiche e dei livelli del personale di cui al comma 1 del presente articolo, nonché le modalità per apportare modifiche al numero e all'articolazione dell'organico, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 4, lettera l), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

ART. 7.

(Entrate).

1. Alla copertura degli oneri di funzionamento dell'Agenzia si provvede:

a) ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

b) con le somme residue della complessiva assegnazione, comprensiva dell'importo a destinazione condizionata, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per assistenza tecnica e supporto alla progettazione disposte dal CIPE;

c) con ulteriori assegnazioni, a valere sui finanziamenti disposti per l'attuazione del PGI di cui all'articolo 3 nonché per i programmi in corso, alla data di entrata in vigore della presente legge, nel limite massimo del 3 per cento, allo scopo utilizzando prioritariamente le risorse derivanti dai ribassi d'asta relativi alle gare effettuate o da economie sui lavori ultimati.

ART. 8.

(Ordinamento contabile).

1. L'esercizio finanziario dell'Agenzia inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina

il successivo 31 dicembre. Il bilancio preventivo è deliberato dal consiglio di amministrazione entro il 15 settembre dell'anno precedente.

2. Il primo esercizio finanziario dell'Agenzia termina il 31 dicembre successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Ai fondi assegnati all'Agenzia per la realizzazione degli interventi di sua competenza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, e successive modificazioni.

4. Il controllo sulla gestione finanziaria dell'Agenzia è esercitato dalla Corte dei conti con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

ART. 9.

(Organi).

1. Sono organi dell'Agenzia:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio dei revisori dei conti.

2. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, sovrintende al suo funzionamento e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione. Può assumere deliberazioni di urgenza che devono essere sottoposte alla ratifica, nella prima seduta successiva, del consiglio di amministrazione. Il presidente è nominato con le procedure di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. Il consiglio di amministrazione esercita tutte le competenze relative all'amministrazione e alla gestione dell'Agenzia che non sono espressamente riservate dallo statuto ad altri organi. Esso è composto dal presidente e da quattro membri, nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Il consiglio può delegare ad uno o più componenti funzioni specifiche.

4. Il collegio dei revisori dei conti esplica il controllo sull'attività dell'Agenzia ai sensi della normativa vigente in materia. Esso è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Il presidente del collegio è designato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. I revisori dei conti devono essere iscritti nel registro di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

5. I componenti degli organi dell'Agenzia durano in carica tre anni e sono rinnovabili una sola volta. I relativi compensi sono determinati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

ART. 10.

(Statuto e regolamento di amministrazione e contabilità).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato lo statuto dell'Agenzia, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, su proposta del consiglio di amministrazione della medesima Agenzia. Lo statuto disciplina le competenze degli organi e stabilisce i principi sull'organizzazione e sul funzionamento dell'Agenzia.

2. Il regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Agenzia è deliberato, entro il termine di cui al comma 1, dal consiglio di amministrazione della medesima Agenzia ed è approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Il regolamento del personale dell'Agenzia è deliberato dal consiglio di amministrazione della medesima Agenzia ed è approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per le

riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione. Il regolamento determina la dotazione organica dell'Agenzia fermo restando il rispetto, in materia di nuove assunzioni, delle disposizioni di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

ART. 11.

(Norma transitoria).

1. Al fine di assicurare la necessaria continuità alle attività svolte dal commissario *ad acta* di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni, fino all'insediamento degli organi dell'Agenzia, il medesimo commissario *ad acta* assume le funzioni di commissario straordinario dell'Agenzia, utilizzando le risorse finanziarie già ad esso assegnate e il personale in servizio presso il suo ufficio alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 12.

(Norme finali).

1. Per quanto non disposto dalla presente legge, si applica, ove compatibile, la disciplina di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

ART. 13.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 0,30



15PDL0020300